



Provincia di Bari

SERVIZIO Impianti Termici e Sicurezza sul Lavoro

DETERMINAZIONE

Oggetto: Verifica dello stato di esercizio e manutenzione nonché del rendimento di combustione degli impianti termici posti al servizio di edifici ricadenti nei Comuni dell'ambito territoriale della Provincia di Bari con non più di 40mila abitanti, in attuazione delle normative sul contenimento dei consumi energetici. Stato di attuazione. Determinazioni.

IL DIRIGENTE

Premesso che, con provvedimento Dirigenziale N. 5744 del 26/07/2013, fu determinato di prorogare, al 31.03.2014 il termine ultimo di validità dei Rapporti di Controllo Tecnico (R.C.T.), relativi alla campagna di verifica dello stato di esercizio e manutenzione nonché del rendimento di combustione degli impianti termici posti al servizio di edifici ricadenti nei Comuni dell'ambito territoriale della Provincia di Bari, in attuazione delle normative sul contenimento dei consumi energetici, per il quadriennio 2012-2015;

che, di seguito agli atti Dirigenziali così determinati: n. 1658 del 25/09/2012, n. 1759 del 28/09/2012, n. 2830 del 10/04/2013, n. 14 del 15/05/2012, n. 5744 del 26/07/2013, tutti intrapresi per il raggiungimento delle procedure di attuazione della Campagna di autodichiarazione per il quadriennio 2012-2015, di cui alla D.G. n.1 del 16/01/2012, sono state introdotte le seguenti nuove normative in materia: D. lgs. n. 128 del 29/06/2010, Decreto Ministero dello sviluppo economico 22 novembre 2012 (Gu 13 dicembre 2012 n. 290), L. n. 221 del 17/12/2012 (Vigente al 23/01/2013), Decreto Ministero dello sviluppo economico 22 novembre 2012 (Gu 25 gennaio 2013 n. 21), D.P.R. n.74 del 16/04/2013 (vigente al 27/06/2013), D.P.R. n. 75 del 16/04/2013 (vigente al 27/06/2013), L. n. 90 del 03/08/2013, che hanno determinano sostanziali variazioni sull'attuazione delle attività legate alla Campagna in parola;

che il Dirigente del Servizio Impianti Termici e Sicurezza sul Lavoro in autotutela delle procedure avviate per la Campagna 2012-2015, ha trasmesso, a fronte delle nuove normative emanate, la nota interlocutoria n. PG170547 del 17/10/2013 al Settore Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione della Regione Puglia, preposto al Coordinamento sul territorio, al fine di conoscere eventuali procedure in atto al recepimento della nuova regolamentazione;

che allo stesso tempo, in attesa di conoscere gli eventuali adempimenti della Regione Puglia in ordine all'emanazione di un nuovo Regolamento, la Giunta Provinciale, giuste sollecitazioni delle parti sociali interessate dalla scadenza del 31/03/2014, con proprio atto n. 35, approvato nella seduta del 10/03/2014, ritenendo inopportuna la sospensione delle attività di autodichiarazione, in assenza di Regolamentazione Regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ha deliberato in favore dell'applicazione delle normative subentrate con particolare riferimento ai contenuti minimi inderogabili del D.P.R. 74/2014 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114)", stabilendo di proseguire, al fine di una corretta prosecuzione delle attività di accertamento documentale e di programmazione delle ispezioni poste in essere sul territorio, con le scadenze e secondo le indicazioni riportate negli schemi allegati al presente provvedimento sotto le lettere A) e B), ai sensi dell'art. 7, 8 e 9 del D.P.R. N. 74 del 16/04/2013;

che, con nota di posta certificata del 10/03/2014, con prot. del Servizio n. 39079 dell'11/03 u.s., a firma dei Dirigenti Regionali dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, la Regione Puglia ha fatto conoscere la mancanza di attività tese a definire un nuovo Regolamento Regionale di specie ai fini del recepimento delle normative di che trattasi, comunicando, a loro parere, "... che fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative regionali, rimangono comunque in vigore le disposizioni già emanate in materia dalla Regione Puglia e quindi quelle stabilite dal Regolamento Regionale 27/06/2007 n. 24...";

che l'Enea, su richiesta del Servizio Impianti Termici, per le vie brevi, con mail del 18/03/2014, in atti, si è espresso in merito alla nota dei Dirigenti Regionali, non condividendone i contenuti, atteso che il D.P.R. 74/2013, ha modificato in maniera significativa l'attività ispettiva degli impianti termici, rendendola meno gravosa per le Autorità competenti e per gli utenti, chiarendo a loro avviso l'opportunità di provvedere coerentemente ai dettami della norma all'applicazione del D. L.gs. 192/2005 come modificato dalla legge 90/2013 ed il D.P.R. n. 74/2013 fino a quando la Regione non adotti provvedimenti nelle materie regolamentate dai suddetti decreti, recependo la nuova direttiva 2010/31/UE e sottolineando anche la conseguenziale entrata in vigore del D.M. del 10/02/2014 (G.U. n.55 del 07/03/2014) che stabilisce l'entrata in vigore al 01/06/2014 dei "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.74/2013";

Visto il D. Lgs. n.115/2008 art. 4 lett. d): l'Enea "svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali anche ai fini della predisposizioni degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto";

Ritenuto, pertanto, provvedere, per quanto in premessa, alle disposizione deliberate dalla Giunta Provinciale con atto n. 35 del 10/03/2014;

Vista la Legge 10/91 e i suoi decreti attuativi;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la D.G. n. 01 del 16.01.2012;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) di stabilire che la data del 31/03/2014 non costituisce termine ultimo di presentazione dei Rapporti di Controllo Tecnico, in quanto si procederà alle attività di accertamento documentale e di programmazione delle ispezioni sul territorio, con le cadenze e secondo le indicazioni riportate negli schemi allegati al presente provvedimento sotto le lettere A) e B ai sensi dell'art. 7, 8 e 9 del D.P.R. N. 74 del 16/04/2013;
- 2) di rendere noto il provvedimento de quo alla popolazione, nonché alle parti interessate, a mezzo di pubblicazione dell'ordinanza allegato C) del presente provvedimento, sui territori comunali interessati, con affissione agli Albi Pretori di ogni singolo Comune interessato, nonché quello informatizzato del Sito e dell'Albo Pretorio della Provincia di Bari;
- 3) di dare atto che in conseguenza all'applicazione del D.M. del 14/02/2014, gli operatori del settore procederanno all'invio informatico dei nuovi Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica allegati II, III, IV e V, in sostituzione dei Rapporti di Controllo Tecnico G e F, secondo quanto previsto dal medesimo Decreto, a partire dal 01/06/2014 e dovranno essere inviati alla Provincia di Bari entro 30 giorni dalla data della loro redazione che avverrà a seguito della scadenza naturale del controllo di efficienza energetica (verifica del rendimento di combustione) dell'impianto termico;
- 4) di dare atto che i Rapporti di Controllo Tecnico allegati G e F dovranno essere inviati alla Provincia di Bari entro 30 giorni dalla data della loro redazione, secondo la naturale scadenza del controllo di efficienza energetica dell'impianto termico, e avranno validità fino al 31/05/2014;
- 5) di notificare la presente determinazione al gestore del contratto di informatizzazione del Catasto Impianti Termici della Provincia di Bari, legale rappresentante della ditta CESAWEB di Napoli per le urgenti variazioni da apportare entro il termine del 01/06/2014;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non costituisce impegno di spesa alcuno e che pertanto se ne dispone l'immediata esecuzione.

Bari, 28/03/2014

Il Dirigente

VITO SERGIO FANELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

**PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW
E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE
NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW**

Allegato A
(articolo 8, commi 1, 2 e 5 DPR 74/2013)

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica ⁽¹⁾ [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica ⁽²⁾
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P<100	2	Rapporto tipo 1
		P ≥ 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10<P<100	4	Rapporto tipo 1
		P ≥ 100	2	
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12<P<100	4	Rapporto tipo 2
		P ≥ 100	2	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P ≥ 12	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P>10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	Pel < 50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	Pel ≥ 50	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile nominale Pel - Potenza elettrica nominale				

- (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto
- (2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.

Attività di accertamento documentale del Rapporto di controllo Tecnico da trasmettere alla Provincia di Bari a cura del manutentore o terzo responsabile con la cadenza indicata all'Allegato A

Premesso in termine di legge che:

Controllo e manutenzione degli impianti termici (art. 7 DPR 74/2013)

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle *istruzioni tecniche* relative allo specifico modello *elaborate dal fabbricante* ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. ... omissis ...

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici(art. 8 DPR 74/2013)

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
 - a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
 - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
 - c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.
6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.
7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si

avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e).

9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Saranno oggetto di accertamento i Rapporti di controllo di efficienza energetica che, redatti, sottoscritti e inviati dall'operatore che effettua il controllo, con le cadenze di cui all'allegato A, riportano dichiarate anomalie nel campo raccomandazioni e prescrizioni o che ai fini della sicurezza l'impianto termico venga dichiarato che non può funzionare, ovvero:

Inidoneità del locale di installazione; Inidoneità o deterioramento dei canali da fumo; Inidoneità e/o assenza dei dispositivi di regolazione della temperatura ambiente; inidoneità e/o assenza dei dispositivi di sicurezza; inidoneità e/o deterioramento delle tubazioni di adduzione gas o altro combustibile;

Saranno oggetto di accertamento quei Rapporti di controllo di efficienza energetica che, redatti, sottoscritti e inviati dall'operatore che effettua il controllo riportano dichiarate Analisi di combustione inferiori ai

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dal 8 ottobre 2005	$87 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$

log P_n: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW
Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

Oltre alla verifica dei rendimenti, dette Analisi saranno considerate valide se risultano realizzate, ovvero datate, nei termini dell'arco temporale cadenzato nell'allegato A, alla data di redazione dei "Rapporti di controllo Tecnico" e ove non si rilevino: CO > a 1000 ppm ; Tiraggio < a 3 Pa solo per caldaie a camera aperta (tipo B) a tiraggio naturale e con scarico in camino singolo e in canna fumaria collettiva ramificata; Indice di Bacharach solo per combustibili liquidi, superiore a 2 per il gasolio superiore a 6 per l'olio combustibile.

Saranno oggetto di accertamento i Rapporti di controllo di efficienza energetica che, redatti, sottoscritti e inviati dall'operatore che effettua il controllo, con le cadenze di cui all'allegato A, riportano: la mancanza del libretto di impianto; mancanza della documentazione attestante la conformità delle opere impiantistiche nonché della regolare manutenzione.

Ai sensi del comma 4. Art. 9 del D.P.R. 74/2013: "Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione."



PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E SICUREZZA SUL LAVORO

via Postiglione 26 - 70126 - BARI fax (080) 5412763
 C.F.: 80000110728 - e-mail: impiantitermici@provincia.ba.it
 e-mail P.E.C. : impiantitermici.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

II DIRIGENTE

Vista la legge n. 10 del 9 gennaio 1991 - Visto il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 - Visto il D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999 - Visto il D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii. – Visto il D.Lgs. n. 59 del 02/04/2009 - Visto il Regolamento Regionale n. 24 del 27 settembre 2007 – Vista la Deliberazione Consiliare n. 2 del 13.02.2008 di approvazione del Regolamento Provinciale - Vista la Deliberazione di Giunta n. 1 del 16 gennaio 2012 – Vista la Deliberazione di Giunta n.35 del 10 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge – Vista l’ultimarsi della scadenza prevista al 31/03/2014

PREMESSO

- che **la manutenzione periodica** degli impianti termici, eseguita da operatori esperti ed in possesso dei requisiti richiesti **dagli art. 3 e 4 del D.M. 37/08, è obbligatoria per legge** e consente di ridurre i rischi di incidenti, diminuire i consumi e i costi di esercizio, contenere l’inquinamento e tutelare l’ambiente;
- che, in attesa di regolamentazione regionale, in forza delle nuove disposizioni legislative intervenute con il D.P.R. n.74 del 16/04/2013: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”, recepite giusta Deliberazione della Giunta provinciale n. 35 del 10/03/2014, la Provincia di Bari è tenuta ad effettuare,

in tutti i Comuni del territorio provinciale, fatta eccezione per quelli di Corato e Molfetta,

gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, **con onere a carico degli utenti**;

RENDE NOTO

- che tutti i responsabili di impianto termico, destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, come meglio definito dalla Legge n. 90 del 03/08/2013, devono provvedere alla manutenzione del proprio impianto secondo quanto disposto dai commi 1,2,3 e 4 dell’art. 7 D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, **avvalendosi di un manutentore**, il quale dovrà sistematicamente **inoltrare on line**, al Servizio Impianti Termici e Sicurezza sul Lavoro della Provincia di Bari, **entro 60 (sessanta) giorni dalla loro compilazione, i rapporti di controllo di efficienza energetica**, in corso di validità, **redatti nei termini e con le scadenze** di cui all’allegato A del D.P.R. n. 74/2013, in occasione degli interventi di verifica del rendimento di combustione ed i cui valori devono risultare non inferiori a quelli limiti riportati nell’allegato B dello stesso Decreto Presidenziale.
 In particolare ed in attesa che entrino in vigore, dal 01/06/2014, i modelli relativi ai rapporti di controllo di efficienza energetica, **R.C.E.E.**, di cui all’art.8 del D.P.R. 74/2013 allegati al D.Mi.S.E. del 10/02/2014 (GU n.55 del 07/03/2014):
 - per gli impianti termici con potenza nominale al focolare **inferiore a 35 kW** il rapporto di controllo di efficienza energetica, in corso di validità, redatto conformemente all’allegato G al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. (fino al 31/05/2014) e agli allegati II, III, IV e V del D. Mi.S.E. del 10/02/2014 (a partire dal 01/06/2014), dovranno essere corredati di apposito **numero di bollino** del costo di € 20,00= a carico del responsabile d’impianto, e **riportato sul R.C.E.E. dal manutentore, previo rimborso del costo**.
 - per gli impianti con potenza nominale al focolare **superiore o uguale a 35 kW** il rapporto di controllo di efficienza energetica, in corso di validità, redatto conformemente all’allegato F al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. (fino al 31/05/2014) e agli allegati II, III, IV e V del D. Mi.S.E. del 10/02/2014 (a partire dal 01/06/2014), dovrà essere corredato di apposito **numero di bollino**, a carico del responsabile d’impianto, e **riportato sul R.C.E.E. dal manutentore, previo rimborso del costo**, pari ai seguenti importi:
1. impianto termico con potenza superiore o uguale a 35 kW e inferiore a 116 kW: € 35,00=;
 2. per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 116 kW e inferiore a 350 kW: € 90,00=;
 3. per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW: € 120,00=;
 4. per generatori di calore addizionali oltre il primo: € 20,00=;

AVVISA

- che la Provincia di Bari, ottenuta la documentazione inoltrata come in premessa e redatta conformemente agli Allegati G e F al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. (fino al 31/05/2014) e agli allegati II, III, IV e V del D. Mi.S.E. del 10/02/2014 (a partire dal 01/06/2014), **entro i termini e con le scadenze di cui all’allegato A del D.P.R. n. 74/2013**, provvederà all’accertamento delle dichiarazioni pervenute, in conformità all’art. 8 e 9 del D.P.R. N. 74/2013 e del Regolamento Provinciale;
- **che gli impianti, per i quali non risultino inviati i predetti Allegati nei termini e con le modalità su indicate, saranno soggetti ad ispezione con applicazione della sanzione prevista all’art. 10 comma 1 e 3 del Regolamento Provinciale;**
- che i responsabili i cui impianti, sottoposti ad accertamento, risultassero non conformi alla normativa vigente, saranno formalmente invitati al ripristino delle condizioni di legge, entro i termini indicati nel verbale d’ispezione; trascorsi detti termini incorreranno nelle sanzioni previste dall’art. 15 comma 5 del D.Lgs 192/05 e dall’art. 10 comma 3 del Regolamento Provinciale **(da € 500,00 min a € 3.000,00 max)**.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

V. Sergio Fanelli

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet: <http://www.provincia.ba.it>, oppure presso gli sportelli di Via Postiglione, 26 – BARI - il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e il martedì dalle 15.30 alle 17.00.